

## **Circolare 18/2014**

Reggio Emilia, li 23/12/2014

Spett. li clienti in indirizzo

### **Oggetto: ELENCHI INTRASTAT**

L'art. 23 del decreto semplificazioni affida ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il contenuto degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi cosiddette "generiche" (diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità, di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972) rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato membro Ue e quelle da questi ultimi ricevute.

Per la compilazione degli Intrastat servizi, sarà necessaria unicamente l'indicazione di quattro elementi e cioè:

1. i numeri di identificazione Iva delle controparti;
2. il valore totale della transazione posta in essere;
3. il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
4. il Paese di pagamento.

Il sistema nazionale viene in questo modo allineato a quello degli altri Stati membri. Il decreto legislativo sulle semplificazioni non ha tuttavia eliminato integralmente l'obbligo degli Intrastat sui servizi ricevuti.

L'unico obbligo comunicativo imposto dalla normativa comunitaria riguarda infatti i servizi effettuati e non anche quelli ricevuti. La normativa nazionale ha mantenuto tale adempimento per finalità antifrode considerata necessaria e non perseguibile con strumenti alternativi.

In realtà l'abrogazione del modello Intra servizi ricevuti era stata già prevista dall'art. 50-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con L. 9 agosto 2013, n. 98: tuttavia, la mancata emanazione del relativo provvedimento di attuazione e la nuova disposizione contenuta nel decreto semplificazioni ha di fatto svuotato di operatività tale norma.

# STUDIO CATELLANI

---

Gli Intrastat servizi rimangono quindi in vigore tanto per le prestazioni rese, che per quelle ricevute.

In entrambi i casi, le informazioni da comunicare sono comunque relative solamente ai quattro dati indicati.

Le modifiche saranno operative dopo che sarà stato emanato il provvedimento necessario ad adottare i nuovi modelli, atteso entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni.

Altra novità in tema di Intrastat beni è contenuta all'art. 25 del decreto semplificazioni.

L'irrogazione di sanzioni per l'erronea compilazione della parte statistica degli Intrastat è ora limitata ai soli operatori che effettuano significativi volumi di scambi intracomunitari, a differenza del precedente regime per il quale le sanzioni erano irrogabili a tutti gli operatori senza esclusioni.

Le semplificazioni introdotte circoscrivono le sanzioni unicamente agli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore ad Euro 750.000, secondo quanto indicato nel D.P.R. 19 luglio 2013, contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

Le sanzioni sono irrogate una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi Intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti